



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.8712/2015 del 06/10/2015

Prot. n.253067/2015 del 06/10/2015

Fasc.9.11 / 2014 / 736

Oggetto: Eco Eridania S.p.A. con sede legale in Arenzano (GE) - Via Pian Masino n. 103/105 ed installazione IPPC in San Giuliano Milanese (MI) - Via Privata Oglio n. 6/8/10. Autorizzazione Integrate Ambientale ai sensi dell'art. 29-quater del d.lgs. 152/06.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE ED AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Visti:

- la legge 28 dicembre 1993, n. 549;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali con particolare riferimento agli artt. 19 e 107, comma 3;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.;
- la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l'art. 1, comma 16;
- la legge 18 aprile 2005, n. 62;
- il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 7492 del 20.06.2008 “Prime direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione Integrate Ambientale (art. 8, comma 2, l.r. n. 24/2006)”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 8831 del 30.12.2008 “Determinazioni in merito all'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di

- Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, comma 2, l.r. n. 24/2006)”;
- il decreto della Regione Lombardia n. 14236 del 3.12.2008 “Modalità per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;
 - la d.g.r. 2 febbraio 2012, n. 2970 “Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e ai criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, comma 2, l.r. n. 24/2006)”;
 - il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l'articolo 23;
 - la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della Provincia di Milano e che sono state osservate le direttive impartite al riguardo;
 - il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Visti e richiamati:

- l'art. 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti della Provincia di Milano approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano del 13/11/2014, n. Rep. 22/2014, atti n. 221130\1.10\2014\16;
- gli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato dalla Giunta della Provincia di Milano con deliberazione n. 23855/2685/97 del 13.02.2002 e s.m.i.);
- il Codice di comportamento adottato con deliberazione di Giunta della Provincia di Milano R.G. n. 509/2013 del 17.12.2013;
- il comma 5, dell'art. 11, del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28.02.2013;
- il decreto del Sindaco Metropolitano di R.G. n. 13/2015 del 26.01.2015 “Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e allegato programma triennale per la trasparenza (PTTI) della Città Metropolitana di Milano. Triennio 2015-2017”;

Dato atto che il presente provvedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio medio-alto;

Atteso che il presente provvedimento non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile ed è rispettato quanto previsto dalla Direttiva n. 2/2015 del Segretario generale;

Considerato che il presente atto non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Rilevato che in data 29.05.2014 (prot. gen. n. 117931) l'Impresa Eco Eridania S.p.A ha presentato istanza, integrata con nota del 4.07.2014 (prot. gen. n. 146501) ai fini del rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio di una nuova installazione IPPC da ubicarsi in San Giuliano Milanese (MI) - Via Privata Oglio n. 6/8/10;

Dato atto che in data 11.04.2014 è entrato in vigore il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 che ha modificato la Parte Seconda del d.lgs. 152/06 e, tra l'altro, ha esteso l'ambito di applicazione della normativa in

materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Fatto presente che, in data 15.07.2014 (prot. gen. n. 154369) la Provincia di Milano, in qualità di Autorità Competente, ha provveduto ad avviare il procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. 241/90 per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con contestuale sospensione per l'espletamento della verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;

Rilevato che con Decreto Dirigenziale di R.G. n. 8291/2014 del 20.08.2014 il progetto è stato escluso dalla Valutazione di Impatto Ambientale e con successiva nota del 24.09.2014 (prot. gen. n. 196944) è stata convocata la prima seduta di Conferenza di Servizi;

Preso atto dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali della Città Metropolitana di Milano, dalla quale risulta che:

- a. l'Impresa Eco Eridania S.p.A con l'istanza chiede l'autorizzazione, ex art. 29-quater del d.lgs. 152/06, per l'attività di cui al paragrafo 5.5 dell'Allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/06 ed in particolare per la gestione delle operazioni di stoccaggio (R13, D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso l'impianto ubicato in San Giuliano Milanese (MI) - Via Privata Oglio n. 6/8/10;
- b. dai certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune di San Giuliano Milanese in data 8.10.2014 (prot. gen. n. 207371) l'installazione risulta classificata dal P.G.T. come *"ATUC 6 caratterizzata dalla prevalenza di attività produttive con esclusione della residenza ad esclusione di quella pertinenziale all'attività principale"* e il sito non risulta sottoposto a vincoli individuati dalla d.g.r. 1990 del 20.06.2014, non ricade in area soggetta a vincolo idrogeologico ex r.d.l. 3267/1923, né al P.A.I. e non insistono pozzi pubblici per la captazione di acque destinate al consumo umano nel raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto, nè ricade in aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004;
- c. l'Impresa ha la disponibilità dell'area in forza di contratto di locazione di unità immobiliare ad uso commerciale, avente validità di 9 anni a partire dall'1/01/2014, tacitamente rinnovato per altri 6 anni;
- d. la Società attualmente si occupa di immagazzinamento e confezionamento di materie prime mentre oggetto dell'istanza finalizzata al rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale è la gestione di rifiuti principalmente di natura sanitaria provenienti da strutture ospedaliere e da piccoli produttori per una quantità massima di stoccaggio autorizzata pari a 1.052 mc;
- e. l'installazione sarà interessata dalle seguenti attività:
 - IPPC (punto 5.5, allegato VIII - parte II, d.lgs. 152/06): messa in riserva (R13) e smaltimento (D15) di rifiuti pericolosi;
 - NON IPPC: messa in riserva (R13) e smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi;
 - NON IPPC: messa in riserva (R13) e smaltimento (D15) di rifiuti pericolosi;
 - NON IPPC: immagazzinamento e confezionamento di materie prime;
 - NON IPPC: incenerimento a bassa capacità di spoglie di animali da compagnia (SOA-sottoprodotti di origine animale), attività esclusa dalla parte IV del d.lgs. 152/06, ai sensi dell'art. 273-quater, del medesimo decreto legislativo.
- f. l'autorizzazione integrata ambientale, ex art. 29-quater, comma 11, del d.lgs. 152/06, sostituirà le autorizzazioni ambientali relative alle emissioni in atmosfera, allo scarico e l'autorizzazione per lo smaltimento e recupero dei rifiuti;
- g. l'attività non comporterà interventi di tipo edilizio;
- h. l'Impresa ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000,

con la quale dichiara che i rifiuti conferiti e messi in riserva (R13) saranno sottoposti ad operazioni di recupero entro massimo 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;

Dato atto che in data 22.10.2014 si è tenuta la prima seduta di Conferenza di Servizi durante la quale è stata richiesta alla Società istante documentazione integrativa, da trasmettersi entro 90 giorni;

Atteso che in data 2.04.2015 (prot. gen. n. 85827) è pervenuto da A.R.P.A. - Dipartimento di Milano, l'Allegato Tecnico relativo all'installazione in oggetto, secondo quanto previsto dalla Convenzione in essere;

Fatto presente che a seguito di quanto richiesto nella prima seduta della Conferenza di Servizi l'Impresa Eco Eridania S.p.A. con note del 31.12.2014 (prot. gen. n. 266303 e 266305) e del 9.01.2015 (prot. gen. n. 2983) ha trasmesso documentazione integrativa;

Fatto rilevare che con note del 6.05.2015 (prot. gen. 116656) e dell'11.05.2015 (prot. gen. 121402) è stata convocata Conferenza di Servizi conclusiva;

Atteso che la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 4.06.2015, ai sensi dell'art. 14 della l. 241/90, ha preso atto delle valutazioni tecniche degli Organi tecnici e dei pareri di competenza degli Enti territoriali competenti come di seguito integralmente riportato, dando mandato alla Città Metropolitana di Milano per l'emanazione del provvedimento finale:

VALUTAZIONI DEGLI ORGANI TECNICI IN MATERIA AMBIENTALE E SANITARIA:

A.R.P.A. - Dipartimento di Milano:

Esprime valutazione tecnica favorevole all'iniziativa proposta secondo quanto contenuto nella bozza di Allegato Tecnico trasmesso, da modificarsi con le indicazioni concordate nella odierna seduta di Conferenza di Servizi.

A.S.L. Milano 2: Con nota del 18.05.2015 (prot. gen. n. 126698), che si allega, esprime parere favorevole.

VALUTAZIONI DEGLI ENTI TERRITORIALI:

Comune di San Giuliano Milanese: Relativamente agli aspetti urbanistici edilizi, considerato che l'insediamento oggetto dell'iniziativa in argomento è localizzato in area industriale senza specifiche limitazioni dell'attività, non vi sono rilievi negativi alla realizzazione degli stessi. Il rappresentante del Comune richiamata la mozione del Consiglio Comunale n. 23/2013, esprime parere negativo alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti in istruttoria in relazione all'elevata presenza ed elevato numero di attività di gestione rifiuti ed altre attività con rischio di impatto sull'ambiente già presenti sul territorio comunale.

Il Rappresentante del Comune lascia la seduta alle ore 12,25.

Ufficio d'Ambito Provincia di Milano: *Assente.* Con nota del 3.06.2015 (prot. gen. n. 140951 del 3.06.2015) che si unisce in copia alla presente, esprime parere favorevole e chiede che vengano riportate nel "Quadro Prescrittivo" dell'Allegato Tecnico del provvedimento Autorizzatorio ulteriori prescrizioni ad integrazione di quanto disposto dal Gestore.

Amiacque S.r.l.: *Assente.* Con nota del 3.06.2015 (prot. gen. n. 140951 del 3.06.2015) che si unisce in copia alla presente, esprime parere favorevole di competenza con prescrizioni che chiede vengano riportate nel "Quadro Prescrittivo" dell'Allegato Tecnico del provvedimento Autorizzatorio.

Città Metropolitana di Milano - Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali:

Fa presente che l'Autorizzazione Integrata Ambientale andrà a sostituire l'autorizzazione allo scarico e pertanto l'istanza di AUA presentata in data 3/02/2014 ai competenti uffici della Città Metropolitana di Milano sarà archiviata. Sarà cura degli scriventi Uffici darne comunicazione.

Dall'esame dell'Allegato Tecnico di A.R.P.A. - Dipartimento di Milano, ritiene opportuno discutere ed effettuare le modifiche allo stesso che costituirà parte integrante del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Si stralcia dall'allegato tecnico la prescrizione di seguito riportata:

"13. Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio. In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante le seguente formula:

$$E = (E_M * P_M) / P$$

dove:

E_M = concentrazione misurata

P_M = portata misurata;

P = portata di effluente gassoso diluita nella maniera che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio;

E = concentrazione riferite alla P ."

Chiede all'Impresa di aggiornare l'elenco dei CER riportato nell'allegato tecnico ed in planimetria sulla base delle ultime modifiche intervenute (Decisione 2014/955/UE) specificando altresì la pericolosità dei singoli CER ed inserendo il codice CER 160307* richiesto.

VALUTAZIONI DELLA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Vengono ricomprese nell'allegato tecnico redatto da A.R.P.A. - Dipartimento di Milano le modifiche formulate in data odierna.

La Conferenza di Servizi prende atto del parere favorevole di A.S.L. Milano 2, della valutazione tecnica positiva di A.R.P.A. - Dipartimento di Milano, del parere tecnico con prescrizioni di Amiacque S.r.l., del parere tecnico favorevole con prescrizioni dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, delle valutazioni e del parere tecnico favorevole della Città Metropolitana di Milano e del parere non favorevole del Comune di San Giuliano Milanese; approva l'Allegato Tecnico redatto da A.R.P.A. - Dipartimento di Milano, così come modificato e discusso nel corso della presente Conferenza di Servizi che farà proprie le prescrizioni indicate da ATO ed Amiacque S.r.l.

La Conferenza di Servizi dà mandato alla Città Metropolitana di Milano di concludere il procedimento tenendo conto di quanto emerso nel corso dell'odierna seduta di Conferenza con l'emanazione del provvedimento finale. In caso di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-quater del d.lgs. 152/06 l'Impresa, al fine della predisposizione dello stesso, dovrà trasmettere 3 copie cartacee ed una in formato elettronico dell'elaborato grafico approvato dalla Conferenza di Servizi tutte timbrate e firmate dal committente e dal progettista. L'elaborato grafico, corredato da idonea legenda, dovrà evidenziare tutte le varie aree di gestione rifiuti, la rete di raccolta e smaltimento delle acque reflue ed i punti di emissione.

Preso atto della valutazione tecnica favorevole di A.R.P.A. - Dipartimento di Milano all'iniziativa proposta secondo quanto contenuto nella bozza di Allegato Tecnico trasmesso e del parere con prescrizioni formulato da A.S.L. Milano 2 con nota del 18.05.2015 (prot. gen. n. 126698);

Considerato che l'Impresa Eco Eridania S.p.A. ha presentato un progetto per lo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti esclusivamente all'interno del capannone già esistente senza prevedere ulteriori opere edilizie esterne aggiuntive;

Dato atto che la Città Metropolitana di Milano al fine di concludere il procedimento ha attentamente esaminato le valutazioni tecniche formulate da A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e A.S.L. Milano 2 per quanto di rispettiva competenza in materia ambientale ed igienico-sanitaria ed i pareri ed osservazioni presentate dal Comune di San Giuliano Milanese territorialmente competente nell'ambito della Conferenza di Servizi;

Ritenuto che la Conferenza di Servizi costituisce un momento di valutazione comparativa degli interessi e che per quanto emerso l'impianto, già esistente e con le misure di salvaguardia previste, risulta compatibile con la destinazione dell'area, in quanto l'attività si svolge all'interno della struttura esistente; evidenziato inoltre che l'insediamento è localizzato in area industriale senza specifiche limitazioni dell'attività;

Evidenziato che l'art. 208 del d.lgs. 152/2006 espressamente affida alla Regione, ed in Lombardia alle Province a seguito delle attribuzione di funzioni trasferite con la l.r. 26/2003, la competenza alla decisione finale anche sugli aspetti inerenti la localizzazione dell'impianto;

Fatto rilevare che il d.lgs. 152/06, all'art 29-quater, comma 11, stabilisce che "le autorizzazioni

integrate ambientali, rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali [rif.to punto 3. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 208 del presente decreto)].[...]” e, pertanto, come stabilito dall’art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, “[...] L’approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”;

Fatto presente che a seguito di quanto richiesto nella seduta conclusiva della Conferenza di Servizi l’Impresa Eco Eridania S.p.A. ha trasmesso:

- in data 10.04.2015 (prot. gen. n. 147493) le planimetrie definitive;
- in data 4.06.2015 (prot. gen. n. 142561) la regolare presentazione della S.C.I.A. al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- in data 15.09.2015 (prot. gen. n. 233401) l’allegato tecnico comprensivo delle revisioni approvate in Conferenza di Servizi conclusiva;

Avuto riguardo a quanto disposto dall’art. 29-decies, comma 2, del d.lgs. 152/06, in merito alle modalità e frequenze per la trasmissione all’Autorità Competente ed ai Comuni interessati dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale;

Richiamati gli artt. 29-quater e 29-decies del d.lgs. 152/06 i quali dispongono, rispettivamente, la messa a disposizione del pubblico sia dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e di qualunque aggiornamento, sia dei risultati del controllo delle emissioni, mediante pubblicazione sul sito internet dell’Autorità competente;

Dato atto che l’Impresa Eco Eridania S.p.A. in data 9.01.2015 ha inviato ricevuta del versamento degli oneri istruttori dovuti, secondo quanto previsto dalla d.g.r. Regione Lombardia n. 4626 del 28.12.2012, trasmettendo alla Città Metropolitana di Milano la relativa quietanza di pagamento, corredata dal report del foglio di calcolo, che rappresenta ai sensi dell’art. 5 del d.m. 24.04.2008 “*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal d.lgs. 59/05*” condizione di procedibilità;

Determinato in € **375.858,00=** l’ammontare totale della garanzia finanziaria che l’Impresa Eco Eridania S.p.A. deve prestare alla Città Metropolitana di Milano, calcolato con il seguente criterio:

- messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di 1.064 mc di rifiuti non pericolosi pari a € **375.858,00=**;

Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all’art. 107, commi 2 e 3;

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 29-quater, del Titolo III-bis, del d.lgs. 152/06 il gestore dell’Impresa Eco Eridania S.p.A. con sede legale in Arenzano (GE) - Via Pian Masino n. 103/105 alla realizzazione ed all’esercizio dell’installazione IPPC da ubicarsi in San Giuliano Milanese (MI) - Via Privata Oglio n.

6/8/10, secondo quanto specificato in premessa e quanto contenuto nell'Allegato Tecnico approvato in sede di seconda Conferenza di Servizi, parte integrante del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, e la relativa planimetria;

DISPONE

1. che il progetto deve essere realizzato conformemente a quello approvato;
2. che il presente provvedimento **decade automaticamente** qualora l'Impresa Eco Eridania S.p.A. non inizi i lavori autorizzati con il presente atto, dandone comunicazione alla Città Metropolitana di Milano, entro un anno dalla data di approvazione del provvedimento stesso e non completi l'allestimento dell'impianto o sue parti funzionali entro tre anni dalla comunicazione di inizio lavori;
3. che l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti presso l'installazione IPPC è subordinata alla comunicazione di fine lavori di approntamento dell'impianto alla quale deve essere allegata perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e la conformità al progetto approvato;
4. che prima dell'avvio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, l'Impresa dovrà presentare, contestualmente alla comunicazione di fine lavori di cui al punto precedente, alla Città Metropolitana di Milano una garanzia finanziaria in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055/2000, 5964/2001 e 19461/2004 per un importo pari ad € **375.858,00=**, calcolato con il seguente criterio:
 - messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di 1.064 mc di rifiuti non pericolosi pari a € **375.858,00=**;
5. che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti non potrà in ogni caso essere attivato prima della formale accettazione, da parte della Città metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria di cui al punto precedente;
6. che l'Organo tecnico A.R.P.A. competente per territorio in sede di 1^ visita Ispettiva accerterà la conformità dell'installazione IPPC al progetto approvato con la presente autorizzazione;
7. che le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi dovranno avvenire entro 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi presso l'insediamento;
8. che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti non potrà in ogni caso essere attivato prima della formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria di cui al punto 1.;
9. che, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a), del d.lgs. 152/06, il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione e, come disposto dal successivo comma 7, su istanza di riesame presentata dal Gestore della stessa;
10. che, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. b), del d.lgs. 152/06, il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
11. che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2, del d.lgs. 152/06, sono sottoposte a preventiva

autorizzazione le modifiche ritenute sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. 1-bis), del medesimo decreto legislativo;

12. che, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del d.lgs. 152/06, il gestore dell'installazione IPPC è tenuto a compilare l'applicativo, implementato da A.R.P.A. Lombardia e denominato "A.I.D.A.", con tutti i dati relativi agli autocontrolli effettuati a partire dalla data di adeguamento; successivamente, tutti i dati relativi agli autocontrolli effettuati durante un anno solare dovranno essere inseriti entro il 30 aprile dell'anno successivo;
13. che in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'Autorità competente procede secondo le gravità delle infrazioni ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del d.lgs. 152/06;
14. che l'autorizzazione stessa sia soggetta a norme regolamentari più restrittive (sia statali che regionali) che dovessero intervenire nello specifico;
15. che ai sensi dell'art. 29-decies del d.lgs. 152/06, l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativo Allegato Tecnico saranno effettuate dall'ARPA della Lombardia;
16. che la Società è soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:
 - tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali. Qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il sistema di controllo della tracciabilità (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e del d.m. 52/11, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;
 - iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3 della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla d.g.r. n. 2513/11;
 - registrazioni dei dati degli autocontrolli effettuati, previsti dal Piano di Monitoraggio, con inserimento annuale dei dati nell'applicativo regionale AIDA in accordo con quanto previsto dal d.d.s. 03.12.2008 n. 14236 e conservazione di copie da tenere a disposizione degli Enti di controllo;
 - qualora l'attività rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.p.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il Gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;
 - qualora l'attività rientri nel campo di applicazione del d.m. n. 272/2014 del 13.11.2014, il Gestore dovrà presentare la relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del d.lgs. 152/2006.

FA SALVE

le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

INFORMA

- che l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di notifica all'Impresa Eco Eridania S.p.A. con sede legale in Arenzano (GE) - Via Pian Masino n. 103/105;
- che il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano;
- che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L.190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano, che sono state osservate le direttive impartite al riguardo e sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano;
- gli interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo autorizzatorio. Gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Possono, altresì, chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/03 è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitan, mentre il Responsabile del trattamento è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali della Città Metropolitana di Milano;
- che, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, punto 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso;
- che la Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Raffaella Quitadamo - Responsabile del Servizio Giuridico Amministrativo Rifiuti e Bonifiche;

DISPONE

la notifica via PEC del presente provvedimento all'Impresa Eco Eridania S.p.A. (ecoeridania@pec.ecoeridania.it), nonché il suo inoltro, per opportuna informativa o per quanto di competenza:

- Comune di San Giuliano Milanese (comune.sangiulianomilanese@pec.regione.lombardia.it);

- A.R.P.A. - Dipartimento di Milano (dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it);
- A.S.L. Milano 2 (dipartimento.prevenzionemedica@pec.aslmi2.it);
- Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano (atocittametropolitanadimilano@legalmail.it);
- Amiacque (amiacque@legalmail.it);

la pubblicazione sul sito web della Regione Lombardia - sistema "Modulistica IPPC on-line".

LA DIRETTRICE DEL
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi
ai sensi dell'art.43 del T.U.R.O.S.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento amministrativo: Dott.ssa Raffaella Quitadamo

Pratica trattata da: ing. Valeria Amodio

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€ 16,00: 01140368651570

€ 1,00: 01140772790451 (€ 4,00)